

Provincia di Pistoia

Dipartimento Infrastrutture di Comunicazione e Trasporti Servizio Viabilità

Piazza San. Leone, 1 - 51100 PISTOIA - C.F. 00236340477 (0573) 3741 s.p. - Telefax (0573) 374506

SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2006-2007 E 2007-2008

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

	REDATTO DA
	(Geom. Maurizio Spinelli)
VISTO: PER IL RESPONSABILE DEL SER (Ing. Paolo Mazzoni)	VIZIO
in sostituzione	
(Ing. Alessandro Morelli More	elli)
Pistoia,	

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di spalatura meccanica della neve ed il trattamento antighiaccio lungo le strade regionali e provinciali per le stagioni invernali 2006-2007 e 2007-2008 e precisamente dal 15 novembre 2006 al 15 aprile 2007 e dal 15 novembre 2007 al 15 aprile 2008.

Trattandosi di servizi che possono ripetersi in conformità alle modalità di cui al presente Capitolato e relativa perizia estimativa, ai sensi dell'Art.7 comma 2 lettera f) del D.lgs 157/95(art.57 comma 5 D.lgs n.163 del 12/4/2006 e art.31 comma 4 lettera B Direttiva 18), l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio anche per la stagione invernale 2008-2009 al medesimo aggiudicatario e alle stesse condizioni di cui al presente capitolato ed ai patti contrattuali

Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo previsto dell'appalto per le stagioni invernali 2006-2007 e 2007-2008 è fissato in € 425.474,00 oltre IVA e soggetto al ribasso offerto sulle voci dell'elenco prezzi unitari posto a base di gara.

Il ribasso offerto deve comunque garantire la remunerazione dei dipendenti in base ai vigenti contratti di lavoro; al riguardo l'Amministrazione si riserva di effettuare in contradditorio con l'impresa le opportune verifiche sulla composizione dell'offerta presentata dal migliore offerente e dal secondo classificato.

L'appalto in oggetto costituisce contratto aperto con prestazioni riferite ad un arco di tempo correlato alle stagioni invernali 2006-2007 e 2007-2008 a fronte di interventi non predeterminati nel numero ma resi necessari in relazione alle precipitazione nevose.

Art. 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare al pubblico incanto per l'affidamento del presente servizio le imprese, oltre ad essere idonee a stipulare contratti con le Pubbliche Amministrazioni, devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico-economico:

- 1) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività attinenti al servizio in oggetto;
- 2) svolgimento di almeno un servizio di spalatura neve avente la durata di una stagione invernale, nelle stagioni 2002-2003 e 2003-2004; 2004-2205
- 3) disponibilità in proprietà, o altro documentato titolo di possesso, di mezzi adeguati alla spalatura della neve e precisamente della seguente attrezzatura minima:
 - n° 21 (ventuno) automezzi di potenza non inferiore a 69,92 kw o 95 cv dotati di lama spalaneve;
 - n° 1 (uno) automezzo dotato di fresa con motore ausiliario della potenza di almeno 220 CV;
 - n° 4 (quattro) spandisale per il trattamento antighiaccio della capacità tale da garantire, per ogni area assegnata, una autonomia di lavoro senza ricorrere al rientro in cantiere per rifornire lo spandisale di materiale.

Per i raggruppamenti di imprese il requisito di cui al punto 1) deve essere posseduto da tutte le imprese associate, il requisito di cui al punto 3) può essere dimostrato complessivamente dalle imprese associate, mentre il requisito di cui al punto 2) deve essere posseduto dalla Capogruppo.

La verifica dei requisiti viene effettuata dalla stazione appaltante all'aggiudicatario sia d'ufficio che sulla base di documentazione dimostrativa da forrnirsi da parte delle imprese stesse.

Art. 4 - NORME PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice, a mezzo del suo legale rappresentante, si impegna ad assolvere il servizio secondo quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale di Appalto con la diligenza e l'oculatezza che la particolare natura del servizio richiede.

In particolare il servizio dovrà essere eseguito con mezzi idonei ed efficienti, secondo le tecniche di sicurezza previste dalla legislazione vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto integrale del Decreto Legislativo 19/09/1994 n° 626, e successive modifiche, riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, al rispetto del Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285, e successive modifiche ed integrazioni, relative al Nuovo Codice della Strada e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n° 495.

Art. 5 - INIZIO E TERMINE DEL SERVIZIO

I mezzi ed attrezzi dovranno essere disponibili ed efficienti per tutta la durata del servizio di cui al presente appalto.

L'appaltatore è obbligato comunque ad effettuare prestazioni al di fuori del periodo prefissato ogni qualvolta se ne presenti la necessità su richiesta della Stazione Appaltante; tali prestazioni saranno compensate con i prezzi di cui all'elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso d'asta applicato in corso di aggiudicazione.

Art. 6 - SPALATURA DELLA NEVE SU ALTRE STRADE

L'assuntore, se richiesto, dovrà effettuare alle stesse condizioni, senza ulteriori compensi, la spalatura su nuove strade acquisite al demanio provinciale nel corso della durata del contratto ed anche su strade che non sono di proprietà di questa Provincia ma sulle quali l'Amministrazione intendesse intervenire.

Nel caso in cui alcuni tratti di strade venissero dimesse dal demanio provinciale durante la validità del contratto, la ditta aggiudicataria non potrà pretendere compensi o indennità alcuna.

Art. 7 - GARANZIE: Garanzia a corredo dell'offerta - Garanzia di esecuzione

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA:

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di

elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

GARANZIA DI ESECUZIONE:

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione ad un prezzo rapportabile ad un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di effettuazione del collaudo

Art. 8 - CENTRI DI RIFERIMENTO

Per maggiore tempestività d'intervento il territorio provinciale è stato suddiviso in nove aree, all'interno delle quali, in posizione pressochè baricentrica o nelle immediate vicinanze, dovranno essere allestiti altrettanti centri di ricovero dei mezzi e del materiale per il trattamento antighiaccio e presso i quali l'Amministrazione Provinciale dovrà rivolgersi per procedere agli ordini inerenti l'esecuzione del servizio in argomento.

Dette aree, comprendono le strade regionali o provinciali, che sono collegate tra loro o che sono ubicate nelle immediate vicinanze:

- **AREA A**: S.P. 20 Popiglio-Fontana Vaccaia ed S.P. 37 Cutigliano-Casotti.
- **AREA B**: S.P. 24 Pistoia–Riola, S.P. 42 Pian delle Casse–Treppio, S.P.51 Badi–Ponte Teglia e SP 52 Taviano-Badi.
- **AREA C:** S.R. 66 Pistoiese (tratto denominato Via Modenese), S.P. 632 Traversa di Pracchia e SP 18 Lizzanese:
- **AREA D**: SR 435 Lucchese –limitatamente al tratto dal km 12+920 (confine con Lucca) al km 25+350 (Montecatini Terme), SP 3 Mammianse, SP 34 Val di Forfora -limitatamente al tratto dal km 0+000 al km 10+200 (Lanciole), SP 31 Massa-Cozzile-Macchino.
- **AREA E**: SR 436 Francesca, SP 9 Montalbano, SP 16 San Baronto-Castelmartini, SP 27 Cantagrillo-Vergine dei Pini, SP 28 Cantagrillo-Biccimurri;
- **AREA F**: SP 32 Nievole-Avaglio-bivio di Avaglio, SP 33 Nievole-Casore- Femminamorta e SP 40 Della Nievole;
- **AREA G**: S.P. 633 Mammianese–Marlianese, SP 21 Piastre-Prunetta, Sp 38 Femminamorta-Calamecca, SP 34 Val di Forfora -limitatamente al tratto dal km 10+200 (Lanciole) al km 19+330 (Margine di Momigno)-, SP 17 Pistoia-Femminamorta e SP 49 Castagno-Casore.

- **AREA H**: SR 435 Lucchese –limitatamente al tratto dal km 27+650 (Montecatini Terme) al km 39+200 (Pistoia).
- **AREA I**: SR 66 Pistoiese –limitatamente al tratto denominato Via Fiorentina e ricadente nel comune di Quarrata dal km 21+655 al km 27+800-, SP 6 Quarrata-Ponte alla Trave, SP 19 Quarrata-Casalguidi, SP 44 Quarrata-Casini.

Nei centri di dette aree dovranno essere disponibili i seguenti mezzi:

- nel centro dell'**AREA A** due automezzi, costituiti da autocarri o trattori con potenza non inferiore a 69,92 kw o 95 cv, dotati di lama spalaneve, ed un automezzo dotato di fresa con motore ausiliario, oltre ad uno spandisale di idonea capacità tale da consentire una autonomia di lavoro di almeno trenta km, da poter utilizzare con uno dei sopracitati automezzi;
- nel centro dell'**AREA B** tre automezzi costituiti da autocarri o trattori con potenza non inferiore a 69,92 kw o 95 cv, dotati di lama spalaneve, oltre alla disponibilità di uno spandisale per il trattamento antighiaccio della S.P.51 Badi–Ponte Teglia e SP 52 Taviano-Badi;
- nel centro dell'**AREA C** cinque automezzi costituiti da autocarri o trattori con potenza non inferiore a 69,92 kw o 95 cv, dotati di lama spalaneve. In questo centro verrà ricoverato lo spargisale di proprietà di questa Provincia da utilizzare con uno dei mezzi della ditta aggiudicataria. L'appaltatore dovrà predisporre apposito ricovero per detto spargisale; la manutenzione ordinaria, il carburante ed i lubrificanti sono a carico dell'Appaltatore, così come gli oneri per eventuali danni causati al mezzo per incuria o negligenza nell'utilizzo dello stesso;
- nel centro dell'**AREA D** due automezzi costituiti da autocarri o trattori con potenza non inferiore a 69,92 kw o 95 cv, dotati di lama spalaneve e di uno spandisale di adeguata autonomia per il trattamento antighiaccio da utilizzare con i sopraccitati mezzi;
- nel centro dell'**AREA E** due automezzi costituiti da autocarri o trattori con potenza non inferiore a 69,92 kw o 95 cv, dotati di lama spalaneve;
- nel centro dell'**AREA F** un automezzo costituito da autocarro o trattore con potenza non inferiore a 69,92 kw o 95 cv, dotato di lama spalaneve e di uno spandisale di adeguata autonomia per il trattamento antighiaccio da utilizzare con il sopraccitato mezzo;
- nel centro dell'**AREA G** quattro automezzi, costituiti da autocarri o trattori con potenza non inferiore a 69,92 kw o 95 cv, dotati di lama spalaneve. In questo centro verranno ricoverati due spargitori di proprietà di questa Provincia da utilizzare con due dei mezzi della ditta aggiudicataria. L'appaltatore dovrà predisporre apposito ricovero per detti spargitori; la manutenzione ordinaria, il carburante ed i lubrificanti sono a carico dell'Appaltatore, così come gli oneri per eventuali danni causati ai mezzi per incuria o negligenza nell'utilizzo degli stessi;
- nel centro dell'**AREA H** un automezzo costituito da autocarro o trattore con potenza non inferiore a 69,92 kw o 95 cv, dotato di lama spalaneve;
- nel centro dell'**AREA I** un automezzo costituito da autocarro o trattore con potenza non inferiore a 69,92 kw o 95 cv, dotato di lama spalaneve;

Nei centri dove è previsto l'uso dello spargisale l'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'approntamento di apposite aree per lo stoccaggio di ghiaino e prodotti antigelo, forniti da questa Provincia e dalla stessa costantemente riforniti, mentre sarà a carico dell'appaltatore l'onere per il caricamento di tali materiali sugli spargisale.

Art. 9 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Al momento della segnalazione del Capo Centro o chi per esso preposto al tratto di strada, l'appaltatore dovrà immediatamente muoversi e dare inizio alla spalatura od al trattamento antighiaccio, in un tempo massimo di un'ora dalla segnalazione.

Sul luogo d'intervento, l'appaltatore troverà il Capo Centro o persona preposta al tratto di strada interessato, che assisterà alla spalatura e con il quale redigerà, in contraddittorio, il **"buono"** che conterrà la data e le ore di lavoro eseguite, tenendo conto che non dovranno essere valutati i tempi di trasferimento o i perditempo dovuti a guasti dell'automezzo o soste, anche involontarie, che non riguarderanno direttamente gli interventi sopra specificati.

Art. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà tenere disponibile per le due stagioni invernali, che si intendono decorrere dal 15 novembre 2006 al 15 aprile 2007 per quella 2006-2007 e dal 15 novembre 2007 al 15 aprile 2008 per quella 2007-2008 i mezzi attrezzati di cui al precedente art. 8.

Detti mezzi dovranno essere tenuti in efficienza per intervenire immediatamente e continuare ininterrottamente fino a che la strada non sia resa agibile al transito, ovvero fino a quando gli organi tecnici dell'Amministrazione Provinciale non ne ordinino la sospensione.

L'appaltatore dovrà provvedere con il proprio personale alla conduzione dell'autocarro ed alla manovra dello sgombraneve, della fresa e dello spandisale.

L'appaltatore, o chi per esso, si obbliga a rimanere per il periodo previsto dall'appalto costantemente reperibile in ogni momento.

A tale scopo dovrà fornire per scritto al responsabile provinciale del servizio il numero telefonico ed il nominativo della persona a cui fare riferimento in caso di sua forzata assenza.

Sono a carico dell'assuntore le prestazioni dei mezzi e delle attrezzature anche speciali, le assicurazioni tutte del personale per la conduzione delle macchine e degli sgombraneve, la fornitura dei lubrificanti e carburanti, le assicurazioni dei mezzi, le spese contrattuali, di registrazione e conseguenziali tutte.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile degli eventuali danni alle cose e persone, nonchè al corpo stradale e suoi manufatti, che dovessero verificarsi durante lo sgombero. Pertanto dovrà rispondere alle Autorità competenti ed agli eventuali privati per le inadempienze che dovessero dar luogo ad incidenti.

Farà obbligo all'Impresa adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonchè evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Impresa restandone sollevata l'Amministrazione nonchè il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. I mezzi forniti dall'assuntore dovranno essere dallo stesso coperti da assicurazione R.C.Auto.

La Ditta appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data dell'offerta nonchè le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni nonché ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 12 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEGLI OPERAI

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai precedenti articoli, accertata dalla stazione appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all'Impresa ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione sul pagamento finale destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi.

Il pagamento delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita; per tale sospensione e ritardo dei pagamenti l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante a titolo di risarcimento danni.

Art. 13 - PAGAMENTI - MINIMO GARANTITO

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato computando le ore lavorate per il prezzo unitario di cui all'elenco prezzi, al netto del ribasso d'asta, per ciascun tipo di intervento. Il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di regolari fatture da liquidare dal funzionario tecnico provinciale addetto al servizio; le fatture stesse, relative a ciascuna stagione invernale, dovranno essere emesse entro il 31 dicembre per le prestazioni eseguite fino a tale data, ed entro il 31 maggio dell'anno successivo per le prestazioni effettuate dal 1° gennaio in poi.

Per "minimo garantito" si intende quella cifra che, in assenza di interventi ovvero di interventi sporadici, riesca a compensare l'imprenditore per tenere per tutta la stagione invernale i mezzi attrezzati, con relativi autisti, pronti ad intervenire. Il minimo garantito, diversificato a secondo della ubicazione dei centri, dei mezzi impegnati e dei possibili interventi è riportato nella sottostante tabella riepilogativa:

AREA INTERVENTO	IMPORTO €
AREA A	40.000
AREA B	15.000
AREA C	40.000
AREA D	12.000
AREA E	12.000
AREA F	6.000
AREA G	40.000
AREA H	6.000
AREA I	6.000

Nel caso in cui i lavori effettivamente eseguiti risultino inferiori ai rispettivi minimi garantiti, in fase di consuntivo verranno corrisposti i vari conguagli fino al raggiungimento di detti minimi.

Gli importi indicati nella suddetta tabella, validi per ogni stagione invernale, sono soggetti all'applicazione del ribasso d'asta e dell'IVA 20% e verranno corrisposti, solo nel caso sopraindicato, in unica soluzione alla fine di ogni stagione invernale, su presentazione di fattura. Nel caso in cui i lavori svolti superino tali importi non verrà riconosciuto alcun minimo garantito.

Art. 14 - PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'appaltatore, dopo aver ricevuto la segnalazione di intervento, giunga sul luogo dopo i 60 minuti pattuiti, oppure durante il corso dei lavori questi vengano sospesi per fattori da attribuirsi a negligenze dell'appaltatore (quali ad es: mancanza di carburante o manutenzione insufficiente dei mezzi) per garantire la continuità anche ininterrotta delle prestazioni, verranno applicate le seguenti penali pecuniarie:

- a) in caso di ritardo verrà applicata una penale pecuniaria di € 50,00 (cinquanta/00) per la prima mezz'ora di ritardo o frazione di essa; per ogni successiva ora di ritardo € 125,00 (centoventicinque/00) cadauna;
- b) per soste durante il corso dei lavori, dovute al fermo del mezzo, verrà applicata una penale pecuniaria di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni mezz'ora o frazione di essa.

Nel caso in cui le soste di cui sopra fossero di entità tali da pregiudicare la regolare transitabilità delle strade, l'Amministrazione potrà intervenire direttamente, o tramite altra ditta, ponendo a carico dell'appaltatore i relativi maggiori oneri.

Inadempienze e ritardi verranno registrate sull'apposito "buono" di cui all'art.9; qualora inadempienze e ritardi vengano ripetuti anche nei successivi due interventi, il contratto potrà essere risolto con responsabilità a carico dell'appaltatore che sarà tenuto, oltre all'applicazione delle penali sul corrispettivo eventualmente maturato, anche al risarcimento dei maggiori danni, compresi quelli conseguenti all'affidamento del sevizio ad altro soggetto.

Prima di procedere alla risoluzione, gli addebiti, a cura del Responsabile del procedimento, dovranno essere contestati all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a giorni cinque, per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 15 - DOMICILIO LEGALE DELL'IMPRESA

All'atto della stipula del contratto, l'assuntore dovrà eleggere il proprio domicilio legale presso la Provincia di Pistoia.

Art. 17 - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della Provincia e nel rispetto dell'art.118 del D.lgs n.163/2006 le parti del servizio che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, in misura non superiore al 30%, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla citata norma ed applicando la disciplina di cui all'art. 35 co. 28 e ss. del D.L. 04/07/2006 n° 223

I pagamentio all'appaltatore saranno effettuati solo previa effettuazione degli adempimenti di cui all'art. 35 co.32 del citato D.L. n° 223

La Provincia non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto ai sensi dell'articolo 118 comma 3 D.lgs n° 163/2006, l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia.

Ai fini dell'autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare con sufficiente dettaglio le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto, a quali aree si riferiscono ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione, nel rispetto dell'art. 118 co. 4 D.lqs n° 163/2006.

Art. 18 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE - CONSORZI

Per ciò che concerne i raggruppamenti di imprese, sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

L'offerta congiunta, sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e deve contenere l'impegno che le stesse imprese raggruppate si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.lgs n.163 del 12/4/2006.

Per i consorzi si applica la normativa di cui agli artt. 34 e ss. Del Dlgs 163/2006.

Art. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI.

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati, dovranno intendersi comprensivi di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto oltre che della mano d'opera occorrente e di ogni consumo.

I prezzi sono soggetti ad adeguamento ai sensi dell'art. 115 del Dlgs 163/2006 e previa istruttoria del Servizio Responsabile. Non è previsto adeguamento per i compensi corrisposti a titolo di "minimo garantito".